ADISUB è l'associazione che riunisce le maggiori organizzazioni didattiche subacquee internazionali presenti in Italia ed aderenti alla confederazione europea RSTC Europe (Recreational Scuba Training Council Europe) e alla mondiale WRSTC (World Recreational Scuba Training Council), che nell'insieme addestrano annualmente la maggioranza assoluta dei nuovi subacquei. Tutti i soci sono in possesso del certificato di conformità alle norme ISO in materia di attività subacquea ricreativa. Aderisce inoltre ad ADISUB una importante organizzazione che si dedica alla sicurezza medica dei subacquei. L'Associazione ha lo scopo di supportare e rappresentare in Italia le organizzazioni didattiche subacquee nei rapporti con le autorità istituzionali quali Comuni, Province, Regioni, Ministeri, Parlamento.

ASSOSUB è l'Associazione dei Produttori e degli Operatori della Subacquea e, grazie alla varietà delle categorie merceologiche rappresentate – fabbricanti e importatori, organizzazioni didattiche, associazioni, diving center ed editoria di settore – si pone oggi come il principale riferimento qualificato del comparto subacqueo. Dalla sua costituzione, Assosub è titolare di EUDI Show, la grande Fiera della Subacquea, evento di riferimento annuale per tutti gli operatori del settore. EUDI rappresenta il simbolo della forza associativa di Assosub ed è oggi la seconda fiera mondiale di settore per dimensioni espositive e la prima in assoluto per numero di visitatori. L'Associazione si impegna da sempre a essere un interlocutore competente e autorevole in tutte le iniziative che coinvolgono, direttamente o indirettamente, il nostro settore.

La CIAS è il Comitato Italiano Attività Subacquee; è stato fondato ufficialmente nel 2003, a conclusione di una serie di incontri e atti preliminari iniziati nel 1990. Aderiscono a CIAS diverse organizzazioni didattiche nazionali ed internazionali del settore attività subacquee; queste organizzazioni hanno standard e procedure in linea con le normative ISO relative alla attività subacquee ricreative. Anche la CIAS si propone di rappresentare in Italia le organizzazioni didattiche subacquee aderenti nelle relazioni con le autorità istituzionali.

NOTE AL DDL.1624

Il presente documento è stato redatto congiuntamente da **ADISUB, ASSOSUB e CIAS**, associazioni rappresentative del settore della didattica subacquea ricreativa italiana, alle quali aderisce oltre il 90% delle organizzazioni didattiche operanti in Italia nelle attività subacquee a carattere turistico e ricreativo, così come definite nel **Disegno di Legge n. 1624**.

Le organizzazioni aderenti alle nostre associazioni brevettano annualmente circa il 90% degli allievi subacquei e hanno formato la quasi totalità degli istruttori e delle guide attualmente attivi sul territorio nazionale, i quali operano o gestiscono, a loro volta, la pressoché totalità dei centri di immersione e di addestramento italiani.

Alla luce di quanto sopra, riteniamo di rappresentare a pieno titolo l'intero comparto delle attività subacquee ricreative italiane e ci proponiamo, pertanto, quali interlocutori e consulenti qualificati per il miglioramento delle disposizioni del **Disegno di Legge n. 1624** che riguardano direttamente il nostro settore, avendo esaminato con attenzione il testo attualmente in discussione.

In merito ai contenuti del provvedimento, **esprimiamo una valutazione estremamente positiva** riguardo al riferimento alle **norme ISO**, in quanto i centri di immersione e di addestramento erogano servizi ai propri clienti e soci – anche nel caso di strutture costituite in forma di associazione no-profit – e le norme ISO rappresentano standard di qualità e sicurezza ampiamente riconosciuti come "regola dell'arte".

Considerato, inoltre, che esistono norme ISO specifiche per il settore della subacquea ricreativa, condividiamo pienamente la loro inclusione nel progetto di legge quali parametri di qualità, sicurezza e professionalità.

Tuttavia, dall'analisi del testo vigente sono emerse alcune imprecisioni, in particolare nella citazione delle norme ISO, nonché duplicazioni di adempimenti che risultano già in capo alle **Capitanerie di Porto**, oltre a ulteriori complessità di natura meramente burocratica. Per tali ragioni, intendiamo offrire il nostro contributo attraverso la proposta di modifiche puntuali, volte a rendere il testo normativo coerente, funzionale e pienamente aderente alle reali esigenze del settore.

Di seguito si riportano i punti che, a nostro avviso, necessitano di revisione.

Art. 7, comma 1

Oltre alle attività subacquee di tipo agonistico, ci sono altre attività che andrebbero escluse:
1. Il presente capo stabilisce i requisiti e i princìpi fondamentali per l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo, che forniscono servizi connessi all'attività subacquea a scopo ricreativo. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente capo le attività sportive subacquee di tipo agonistico, le attività di protezione civile, le immersioni a scopo scientifico e le attività subacquee rivolte alle persone con disabilità.

Art. 8, lettera b)

Allo scopo di migliorarne l'interpretazione di questo punto, corre l'obbligo di precisare che è l'organizzazione didattica che rilascia il brevetto, non l'istruttore. Infine, vanno inoltre tenuti in considerazione, ai fini della partecipazione alle immersioni, i brevetti emessi dalle organizzazioni estere internazionalmente riconosciute (per evitare limitazioni a subacquei/turisti stranieri). Si suggerisce questa modifica:
b) « brevetto subacqueo »: un attestato di abilitazione all'immersione subacquea, rilasciato, in Italia o all'estero, da un'organizzazione didattica subacquea di cui alla lettera e), oppure internazionalmente riconosciuta.

Art. 8, lettera c)

Alcune note:

1) poiché la proposta di legge al comma 3) dell'art. 10 riconosce il diritto degli istruttori e guide brevettati in altre nazioni dell'Unione Europea a lavorare in Italia, si rende necessario inserire il riconoscimento dei brevetti istruttore e guida conseguiti all'estero;

2) l'indicazione "*in tutti i suoi livelli e specializzazioni*" nella definizione di istruttore è una richiesta eccessiva, perché un istruttore per esercitare la sua attività non è obbligato ad abilitarsi ad insegnare tutti i corsi e specialità;
3) le norme ISO/EN citate nel comma si riferiscono alla formazione dell'istruttore, non a ciò che l'istruttore deve insegnare nei corsi, i cui programmi vengono stabiliti dalle organizzazioni didattiche subacquee, che devono possedere le necessarie certificazioni ISO;
4) il CEI non ha alcuna competenza in materia di attività subacquee;
5) le disposizioni di enti di normazione di altri stati non hanno valore in Italia.

Si suggerisce questa modifica:

c) « istruttore subacqueo »: colui che, in possesso del corrispondente brevetto rilasciato da un'organizzazione didattica subacquea di cui alla lettera e), conseguito in Italia o all'estero, insegna attività subacquee a scopo ricreativo, anche in modo non esclusivo o non continuativo, a persone singole o a gruppi di persone, le tecniche dell'immersione subacquea nei livelli e specializzazioni consentiti dalla sua abilitazione.

Art. 8, lettera d)

Stesse note di cui al comma precedente, con la sola differenza che le norme ISO/EN citate si riferiscono alla formazione degli allievi, non alla conduzione dei subacquei in immersione; quindi, anche in questo caso vanno eliminati i relativi riferimenti.

Si suggerisce questa modifica:

d) « guida subacquea »: colui che, in possesso del corrispondente brevetto rilasciato da un'organizzazione didattica subacquea di cui alla lettera e), conseguito in Italia o all'estero, accompagna in immersioni subacquee a scopo ricreativo singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto.

Art. 8, lettera e)

Le norme ISO citate in questo punto sono secondarie rispetto alle norme portanti del settore, che sono le ISO 24801-1 e 2 (addestramento subacqueo non autonomo e subacqueo autonomo), 24801-3 (addestramento guida subacquea) e ISO 24802-1 e 2 (addestramento istruttori). La norma ISO 11121 invece si riferisce al corso introduttivo all'immersione e la norma ISO 11121 al corso di specialità Nitrox. La EN 11467, invece, riguardava le procedure di erogazione dei servizi dei centri di immersione e addestramento, nei quali le organizzazioni didattiche non sono minimamente coinvolte: norma decaduta nel 2017, sostituita dalla norma ISO 24803.

Si suggerisce questa modifica:

e) « organizzazione didattica per le attività subacquee nel settore turistico e ricreativo »: federazione, confederazione, agenzia didattica, nazionale o estera, che ha come oggetto sociale principale, ancorché non esclusivo, l'attività di formazione per l'addestramento alle immersioni subacquee, dal livello iniziale a quello di istruttore subacqueo, in possesso di certificazione di conformità quanto meno alle norme ISO 24801-1, 2, 3 e ISO 24802-1 e 2, o norme che eventualmente le sostituiranno, rilasciata da un ente di controllo accreditato in una nazione dell'Unione Europea.

Art. 8, lettera f)

In questo articolo è ripetuta l'errata formulazione rispostata nel punto precedente, con citazione di norme ISO che non interessano direttamente i centri di immersione ed addestramento, nonché la EN 14467 decaduta da molti anni.

Si suggerisce questa modifica:

f) « centro di immersione e di addestramento subacqueo »: l'impresa o l'organizzazione senza scopo di lucro che dispone di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale per offrire servizi specializzati, attraverso il supporto alla pratica e all'apprendimento dell'attività subacquea a scopo ricreativo, nel rispetto della norma ISO 24803 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9, comma 1

In questo punto vengono ancora citate norme UNI, CEI ed enti di normazione di altri stati e dal momento che non esistono norme UNI sulla gestione dell'immersione subacquea, che il CEI non ha alcuna competenza in materia di attività subacquee e che le disposizioni di enti di normazione di altri stati non hanno valore in Italia.

Si suggerisce di eliminare il riferimento a queste norme, modificando così il testo:

1. Le attività di immersione subacquea sono svolte nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione ambientale e tutela del patrimonio culturale. È vietato l'utilizzo di attrezzature e tecniche di immersione che possano arrecare danno agli habitat naturali e alle specie protette. È fatta salva la facoltà per il Ministero della cultura, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, di dettare le prescrizioni necessarie alla tutela del patrimonio culturale sommerso in relazione alla fruizione turistica dello stesso o di interdire la fruizione turistica di aree archeologiche sommerse ove questa non sia compatibile con le esigenze della tutela.

Art. 9, comma 3

Fra i soggetti che dovrebbero fornire assistenza e supervisione ai fruitori dei servizi dei centri di immersione e di addestramento sono state inserite anche le organizzazioni didattiche (lettera e) del comma 1 dell'art. 8) che sono totalmente estranee alle attività dei centri di immersione e di addestramento. Questi – infatti - operano in piena autonomia organizzativa, come le guide ed istruttori.

Le organizzazioni di cui all'art. 12 (organizzazioni senza scopo di lucro) che sono già incluse dalla definizione del punto f) dell'art. 8.

Si chiede quindi l'eliminazione della lettera e) e l'art.12 dall'elenco:

3. I soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere c), d) e f) devono garantire la sicurezza degli utenti durante le attività subacquee, fornendo adeguata assistenza e supervisione, e sono tenuti a sensibilizzare gli stessi in merito alla fragilità degli ecosistemi marini e all'importanza della loro conservazione, fornendo informazioni dettagliate al riguardo.

Art. 9, comma 4

La disposizione contenuta in questo comma è già contenuta nel codice della nautica e relativi regolamenti attuativi.

Si suggerisce l'eliminazione.

Art. 10, comma 2, lettera d)

I brevetti professionali (guida e istruttore) sono soggetti a scadenza (con procedure di rinnovo periodiche) e sia la guida che l'istruttore non possono svolgere attività con il brevetto scaduto.

Si suggerisce questa modifica:

d) fermo restando quanto previsto al comma 3, possesso del brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea, in corso di validità, rilasciato al termine di un apposito corso e previo superamento del relativo esame teorico e pratico, da un'organizzazione didattica subacquea di cui al punto e) del comma 1 dell'art. 8;

Art. 10, comma 2, lettera f)

In questo punto viene messa a carico della guida o istruttore la stipula di un'assicurazione per i rischi derivanti da dipendenti o collaboratori a seguito di incidenti connessi alle attività svolte. Ma individualmente le guide ed istruttori non hanno collaboratori; anzi, sono loro ad essere i collaboratori nel centro di immersione dove presteranno la loro opera.

Inoltre, questa prescrizione è esattamente la stessa posta a carico dei centri di immersione e addestramento nel comma g) degli art. 11 e 12.
Si suggerisce l'eliminazione dell'intera lettera f).

Art. 10, comma 2, lettera g)

Il Decreto del Ministro della Salute 24 aprile 2013 regolamenta le visite mediche sportive e non sportive in Italia. Oltre a precisare il tipo di visita necessaria (l'attività subacquea non è un'attività sportiva agonistica) vanno accettate i certificati rilasciati anche all'estero.
Si suggerisce questa modifica:
g) certificato medico, in corso di validità, rilasciato con oneri a carico del richiedente ai sensi del Decreto del Ministro della Salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.169 del 20 luglio 2013, quanto meno di idoneità all'attività sportiva non agonistica, o un certificato medico di idoneità all'attività subacquea, rilasciato in una Nazione dell'Unione Europea.

Art. 10, comma 4

In questo comma viene messa in capo all'istruttore o guida l'obbligo della corretta manutenzione delle attrezzature, ma gli istruttori o guide non forniscono direttamente ad allievi e subacquei le attrezzature per i corsi e le immersioni. È il centro di immersione ed addestramento che fornisce le attrezzature.
Si suggerisce di spostare questo comma nella parte relativa ai centri di immersione, dopo il punto g) del relativo comma.

Art. 11, comma 1 punto d)

La frase "conformi alle normative dell'Unione europea" potrebbe creare confusione in quanto troppo generica. Probabilmente si voleva intendere l'obbligo della marcatura CE, che è il simbolo della certificazione di conformità di prodotto e deve essere presente in tutte le attrezzature subacquee. Si suggerisce questa modifica:
d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, dotate di certificazione e marcatura CE, e in perfetto stato di funzionamento;

Art. 11, comma 1 punto e)

Il primo soccorso per incidenti subacquei ha procedure specifiche e non previste nei normali corsi BLSD. Si suggerisce di aggiungere che sono validi i corsi impartiti delle organizzazioni didattiche subacquee, perché includono la gestione dell'incidente subacqueo e la somministrazione di ossigeno, richiesta dalle norme ISO.
Si suggerisce questa modifica:
e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia, nonché di personale addestrato al primo soccorso subacqueo. Sono validi a tal fine i corsi di primo soccorso delle organizzazioni didattiche subacquee.

Art. 11, comma 3 punto c)

La presenza della guida per l'immersione non è obbligatoria e spesso i subacquei usufruiscono del solo supporto logistico del centro di immersione (passaggio barca e attrezzature.
Si suggerisce questa modifica:
c) il nominativo della guida o dell'istruttore incaricati di guidare le persone nelle diverse fasi dell'immersione, qualora sia stato richiesto questo servizio.

Art. 11, commi 3 e 4)

Come detto al punto precedente, il servizio di guida non sempre viene richiesto ed i subacquei si immergono autonomamente, come abilitati dal brevetto da loro posseduto.
Molti dei dati richiesti sono impossibili da registrare in modo preciso: ad esempio l'ora di uscita, che può variare in base ai gruppi di subacquei presenti, la profondità massima raggiunta, che non è mai uguale per tutti i subacquei, e la miscela respiratoria usata, che può essere diversa fra i gruppi.
Queste registrazioni vengono già richieste dalle Capitanerie di Porto ed il centro di immersione deve compilare un apposito modulo, che contiene gli stessi dati, e trasmetterlo prima dell'inizio dell'immersione.
Il nostro suggerimento è di eliminare i commi 3 e 4 di questo articolo, lasciando alle Capitanerie di Porto il compito di raccogliere questi dati. Diversamente è necessario trovare un sistema per allineare queste registrazioni con quelle richieste dalla Capitanerie, per evitare un doppio lavoro ai centri di immersione.

Art. 11, comma 6)

Il rapporto massimo allievi/istruttore è stabilito dagli standard delle agenzie didattiche (che sono certificati ISO). Il numero massimo che ogni guida può guidare in un'escursione subacquea non può essere determinato in modo generico dal momento che i subacquei potrebbero anche immergersi autonomamente e la guida non è obbligatoria. .
Si suggerisce questa modifica:
6. Il numero massimo per la partecipazione alle immersioni di addestramento è stabilito dagli standards delle organizzazioni didattiche. Per le immersioni guidate, il numero massimo di subacquei che ogni guida può accompagnare può essere eventualmente stabilito, per particolari situazioni ambientali, dagli Enti parco e da gli Enti di gestione di un'area marina, ove presenti. In ogni caso possono essere regolamentati da eventuali ordinanze della Capitaneria di Porto competente per territorio.

Art. 11, comma 8)

Il subacqueo deve essere obbligatoriamente dotato di brevetto, ma non di un libretto di immersione cartaceo che non è più utilizzato da tantissimi anni; oggi superato dai sistemi digitali. Tutte le informazioni sull'immersione sono automaticamente registrate dai computer subacquei personali e per ogni controllo è sufficiente la lettura di questi dati.
Infine sarebbe impossibile obbligare un subacqueo che viene dall'estero a dotarsi di un libretto di immersione.
Si suggerisce di eliminare tutto il comma 8, in quanto comporta solo inutili complicazioni burocratiche, assolutamente ininfluenti per la sicurezza dell'immersione.

Art. 11, comma 9)

A questo comma sarebbe opportuno aggiungere, per dirimere dubbi interpretativi su una prescrizione esistente relativa alla cassetta dei medicinali che devono avere a bordo le imbarcazioni di appoggio ai sub:
9. *Ai natanti e alle unità di appoggio alle immersioni subacquee, anche con riguardo alle dimensioni dell'unita e alla relativa dotazione dei dispositivi di sicurezza, nonché al personale di bordo si applicano le disposizioni di cui al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e ai relativi decreti attuativi. Il contenuto della cassetta di primo soccorso che deve essere disponibile a bordo dell'imbarcazione deve essere conforme alle prescrizioni della tabella D del Decreto Ministeriale 10 marzo 2022. Il personale incaricato della guida dell'unità impiegata come unità di appoggio per il trasferimento al luogo dell'immersione svolta avvalendosi di un*

istruttore subacqueo o di una guida subacquea deve essere a bordo dell'unità per tutta la durata dell'immersione.

Art. 12 comma 1, lettera a)

Attualmente le associazioni si devono iscrivere in appositi registri regionali o nazionali; quindi, si suggerisce di modificare il punto a) nella seguente maniera:

a) atto costitutivo registrato, statuto e iscrizione negli appositi registri nazionali o regionali;

Art. 12 comma 1, punto d)

Come nell'articolo precedente, la frase "conformi alle normative dell'Unione europea" potrebbe creare confusione in quanto troppo generica, pertanto, si suggerisce questa modifica:

d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, dotate di certificazione e marcatura CE, e in perfetto stato di funzionamento;

Art. 12 comma 1, punto e)

Si veda le note all'art. 11, comma 1 punto e)

e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia, nonché di personale addestrato al primo soccorso subacqueo. Sono validi a tal fine i corsi di primo soccorso delle organizzazioni didattiche subacquee.

Infine ci permettiamo di suggerire una modifica all'intero art. 12 al fine di renderlo più comprensibile, visto che i requisiti richiesti alle organizzazioni senza scopo di lucro sono gli stessi delle imprese indicate nell'art. 11, con la sola eccezione dei punti a) e b) e il rinvio alle norme dell'art. 11 scritto nel punto 2) rischia di creare confusione.

Si suggerisce questa modifica:

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo, le organizzazioni senza scopo di lucro devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) atto costitutivo registrato, statuto e iscrizione negli appositi registri nazionali o regionali;

b) codice fiscale;

2. Per tutti gli altri requisiti si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 11, dal punto c) fino al termine dell'articolo stesso.

Gaetano Occhiuzzi	Alessio Dallai	Bruno Galli
(Presidente)	*(Segretario)*	*(Presidente)*